

# POSTFAZIONE

ROBERTA NUNIN

Professoressa ordinaria di diritto del lavoro, Università degli Studi di Trieste



Ho accolto molto volentieri la richiesta delle curatrici e del curatore di questo volume di operare qualche breve riflessione conclusiva sui temi trattati – di grande rilievo umano e sociale, oltre che giuridico – avendo particolarmente apprezzato l'impostazione di questa ricerca, che ha il significativo pregio di fare dialogare studiose e studiosi appartenenti a diverse aree disciplinari, non trascurando di riservare un adeguato spazio alla voce dell'avvocatura e, allo stesso tempo, di proporre un'accurata analisi dei dati empirici relativi ad un contenzioso giurisprudenziale ampio ed articolato, che si è progressivamente stratificato nel tempo e che continua a presentare alcuni profili di criticità ed incertezza. In quest'ottica, inoltre, mi sembra particolarmente apprezzabile l'impegno volto a costruire una banca dati che potrà senza dubbio contribuire ad una migliore conoscenza di una materia tanto complessa e ad agevolare il lavoro di chi, in diverse sedi e a diversi livelli, si impegna quotidianamente per assicurare la doverosa tutela alle vittime dell'esposizione all'amianto.

Sebbene la questione dei danni per gli esposti e delle correlative responsabilità datoriali non sia certo inedita (come peraltro ampiamente sottolineato da autrici e autori dei contributi pubblicati nelle pagine precedenti), ad oltre trent'anni di distanza dalla legge del 1992, che ne vietò l'utilizzo, di amianto in Italia si continua purtroppo ancora a morire, come illustrano i dati puntualmente riportati nei saggi che precedono, che non mancano di segnalare come – alla luce del lungo periodo di latenza – ci troviamo tuttora in un arco temporale che vede un drammatico picco delle patologie amianto-correlate, ben lungi dall'essersi esaurito. A riprova di un tanto, basti por mente alla circostanza che, anche guardando oltre i confini nazionali ed allargando la prospettiva all'ambito dell'intera Unione europea, dove dal 2006 il divieto d'uso dell'amianto è tassativo, permane a Bruxelles un significativo allarme per i danni originati dalle esposizioni avvenute in passato (negli ultimi anni, l'80% circa dei tumori riconosciuti come professionali nell'UE risulta correlato all'amianto: v. sul punto, di recente, ANGELINI, CAVARIANI, SALA, in *Ig. Sic. Lav.*, 2024, 2, ins. III). E se poi volessimo allargare ulteriormente lo sguardo, mi limito a ricordare che, a livello mondiale, all'inizio del 2024 l'amianto risultava non ancora bandito da più della metà delle nazioni.

Le malattie professionali ed i decessi di ex-lavoratori e lavoratrici (ma, talora, in ragione della volatilità delle fibre, anche di loro familiari, o di semplici cittadini residenti nelle zone dove l'amianto veniva prodotto e lavorato) disegnano dunque una drammatica 'mappa' che coinvolge ancora oggi non solo diverse aree del nostro Paese (e, tra queste, del nostro Friuli Venezia Giulia), in cui a lungo questo minerale è stato ampiamente impiegato in settori e lavorazioni molto diversi (dalla cantieristica navale all'edilizia, per limitarci solo ad alcuni esempi), ma un numero rilevante di Paesi al mondo, assumendo la dimensione di una persistente emergenza, il cui superamento appare ancora lontano.

Limitandoci però in questa sede al contesto italiano, la caratteristica del lungo periodo di latenza prima dell'insorgenza delle tecnopatie asbesto-correlate – che possono manifestarsi a diversi decenni di distanza dall'esposizione alle fibre 'killer',

come sinistramente vengono usualmente denominate – ha finito per originare una sorta di vera e propria ‘epidemia’, che continua a mietere un numero inaccettabile di vittime (e che, se allarghiamo lo sguardo, appare come una vera e propria pandemia, posto che l’O.M.S. ci ha ricordato, anche di recente, come nel mondo ci siano ancora 125 milioni di persone esposte all’amianto sul posto di lavoro).

Proprio per questo appare importante la prospettiva assunta dai saggi raccolti in questo volume, che si concentrano su uno degli aspetti più complessi della materia, quello inerente all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro ed ai conseguenti profili di valutazione del danno e determinazione del risarcimento. Seguendo tale approccio, se vengono da un lato positivamente segnalati gli sviluppi nel tempo della giurisprudenza italiana, le autrici e gli autori non mancano tuttavia di evidenziare le questioni critiche che restano aperte, superando la dimensione puramente ricognitiva (seppure importante, se non altro per ricostruire i diversi sentieri percorsi dai giudici, sia penali che del lavoro, in questi trent’anni), con l’ambizioso obiettivo di cercare di proporre e sviluppare un «nuovo paradigma» (così M.D. FERRARA) che possa meglio tutelare le vittime, nella piena consapevolezza di una protezione che, ad oggi, a partire dal piano previdenziale, non sempre è risultata e risulta pienamente soddisfacente.

L’attenta analisi diacronica delle tappe dei diversi interventi legislativi succedutisi in Italia – non di rado anche su decisivo impulso del livello eurounitario – se, da un lato, palesa una reazione purtroppo alquanto lenta del legislatore nazionale rispetto alle evidenze scientifiche di pericolosità che via via si erano accumulate nel tempo, dall’altro non manca di sottolineare il ruolo attribuito in quest’ambito all’I.N.A.I.L., su cui si soffermano diversi dei saggi che precedono, sottolineando come l’Istituto abbia rivestito e rivesta un ruolo di primo piano nel gestire le complesse problematiche legate all’accertamento dell’esposizione qualificata, oltre che con riguardo all’erogazione delle prestazioni previste per i lavoratori, senza trascurare il piano dell’esercizio dell’azione di regresso. Anche con riguardo a questo importante attore pubblico, non mancano nelle pagine precedenti rilievi critici e puntuali osservazioni, che analizzano tra l’altro la complessa questione del rilievo del danno c.d. ‘differenziale’ (su cui v., ampiamente, M.D. FERRARA) ed alle quali in questa sede non posso che rinviare.

Per trarre qualche provvisoria conclusione ed auspicando che questo volume contribuisca ad accrescere l’interesse in relazione a questi temi, alimentando anche un serrato dialogo tra dottrina e giurisprudenza, quantomai essenziale, da quanto esposto nei saggi sopra raccolti mi sembra emerga, innanzi tutto, quale *fil rouge* che lega tutti i contributi, un monito sempre attuale, riconducibile alle terribili conseguenze che può comportare nel tempo una sottovalutazione dei possibili rischi legati all’ambiente ed alle condizioni di lavoro.

Le drammatiche ricadute (non solo individuali e familiari, ma anche e collettive, in particolare per alcuni territori) del ‘caso amianto’ – che assume un carattere innegabilmente paradigmatico – rendono infatti palese come una valutazione non adeguatamente approfondita dei rischi lavorativi possa determinare l’insorgenza

di possibili patologie in grado di mietere vittime anche a molti anni di distanza dalla cessazione dell'attività da parte delle persone (e/o delle aziende), con la conseguenza, tra l'altro, di rendere di fatto spesso assai difficile, laddove siano trascorsi molti decenni, l'accertamento delle puntuali responsabilità, attesi gli oneri probatori gravanti sui lavoratori (spesso ex-lavoratori) o sui loro familiari superstiti. Si aggiunge così dolore a dolore, non solo per le vittime ma anche per le loro famiglie, che hanno condotto in questi decenni battaglie lunghe e spesso durissime in giudizio per vedere accertate le responsabilità per la morte dei propri cari.

Quanto, poi, alle prospettive di nuovi interventi del legislatore, sarà interessante monitorare l'impatto applicativo, in sede di attuazione, della nuova Direttiva 2023/2668/UE del 30 novembre 2023; sebbene si sia osservato che la stessa non presenta «elementi dirompenti» (v., *supra*, M.D. FERRARA), tuttavia questo nuovo intervento di matrice eurounitaria non sarà certo privo di effetti, richiedendo delle modifiche alla legislazione interna nei diversi Paesi membri, legate tra l'altro ad un profilo cruciale quale il valore limite (significativamente ridotto) e la metodologia di misurazione, con la conseguente intuibile necessità di porre in essere una serie di ulteriori strumenti preventivi e correttivi. Inoltre, sempre guardando alla possibile azione del legislatore in chiave di rafforzamento delle tutele per le vittime, opportuno sarebbe rilanciare una riflessione sull'attuale apparato sanzionatorio, a partire dai profili di carattere amministrativo-pecuniario, anche al fine di recuperare ulteriori risorse per un maggiore e più adeguato finanziamento dei fondi deputati all'erogazione degli indennizzi previsti.

Infine, mi permetto un'ultima considerazione, che trascende il dato della valutazione strettamente giuridica e che riguarda il silenzio assordante che circonda ormai le morti da amianto, che attraggono assai poco l'attenzione dei media; perché ciò avvenga è facilmente intuibile: si tratta quasi sempre di decessi di persone anziane, ex-lavoratori che hanno spesso dovuto convivere per molti anni con il timore di sviluppare la malattia e che poi, una volta che questa sia diventata conclamata, hanno conosciuto, assieme ai familiari, anni di sofferenza. Ecco, io credo che questo silenzio debba essere rotto, che ciascuna di queste morti sia un grido che deve avere il rilievo che merita, perché ci richiama alla necessità di riservare sempre attenzione al valore della persona che lavora e ci impone di interrogarci sull'effettività e l'efficacia degli strumenti di tutela fino ad ora messi in campo, attraverso un ripensamento che porti ad individuare strategie deterrenti più adeguate e tecniche risarcitorie più efficaci, anche in relazione alle diverse voci di danno risarcibile (su cui v. *supra*, ampiamente, P. ZIVIZ). In questo senso possiamo guardare alla complessa vicenda – anche giurisprudenziale – delle conseguenze dell'esposizione lavorativa all'amianto come ad una sorta di laboratorio, che evidenzia, di fronte a bisogni di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici riconosciuti e protetti nell'ordito costituzionale (si ponga mente solo agli artt. 32, 35, 38, 41 Cost.), le difficoltà di un bilanciamento non semplice e finora, credo si debba prendere atto, non sempre adeguato – anche in ragione degli strumenti concretamente a disposizione della magistratura – tra tali bisogni di protezione delle persone e gli interessi delle imprese. Se questa è la prospettiva,

allora, del tutto condivisibile mi sembra l'osservazione che conclude il saggio di Maria Dolores Ferrara e che richiama l'opportunità di sposare «un'interpretazione più estesa» del sacrificio che le parti datoriali potrebbero essere chiamate a sostenere in chiave di maggior tutela delle vittime.

Un richiamo, quest'ultimo, che ci riporta al principio e al valore della solidarietà, più volte evocata nella nostra Carta costituzionale, della quale costituisce indubbiamente uno dei pilastri fondamentali, e che ben potrebbe fondare una revisione, in senso migliorativo, degli strumenti fino ad ora utilizzati per tutelare e garantire gli esposti, che auspicabilmente non trascuri le proposte e le sollecitazioni che sono puntualmente formulate ed argomentate nelle pagine precedenti.